

Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 252 - 33474

**Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014-2015.**

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che prevede la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede all'articolo 137 l'affidamento allo Stato dei compiti e delle funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, all'articolo 138 l'individuazione delle funzioni amministrative da delegare alle regioni e all'articolo 139 l'attribuzione alle province ed ai comuni di alcune funzioni in materia di istruzione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);

considerato che l'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure per un più razionale utilizzo delle risorse umane e degli strumenti disponibili che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico;

preso atto dello Schema di Piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 1° ottobre 2008 e riguardante interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico;

preso altresì atto che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha abrogato l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 233/1998 e i titoli II, III e IV del decreto ministeriale 331/1998;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

considerate le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 recanti rispettivamente i Regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;

visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che, nel testo risultante

dalla relativa legge di conversione, fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

visto l'articolo 4 ed in particolare i commi 69 e 70 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) che detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate e che, modificando testualmente le previsioni di cui al citato decreto-legge 98/2011, innalza il numero minimo di alunni necessari per l'assegnazione del dirigente scolastico, con deroga a quattrocento alunni nei comuni montani;

visti i decreti interministeriali del 24 aprile 2012, prot. n. 7428 e prot. n. 7431 che definiscono ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali e degli istituti tecnici negli spazi di flessibilità previsti rispettivamente dai decreti del Presidente della Repubblica 87/2010 e 88/2010;

preso atto dei contenuti delle direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° agosto 2012, concernenti le linee guida per i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo di cui agli elenchi nazionali istituiti con i decreti interministeriali del 24 aprile 2012;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89);

visto il decreto ministeriale 28 giugno 2008, n. 573 come modificato dal decreto ministeriale del 5 agosto 2013, n. 689 inerente la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014;

visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

considerato che la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, con le sentenze 24 giugno 2009, n. 200 e 9 marzo 2011, n. 92, nel ribadire in capo alle regioni la competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica, sottrae alla competenza statale la disciplina dell'istituzione di nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell'infanzia;

considerato inoltre che la sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147 ha dichiarato illegittimo il comma 4 del già citato articolo 19 del decreto-legge 98/2011, in ordine alla soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado, attraverso l'aggregazione in istituti comprensivi che per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno mille alunni;

vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa);

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 135-40984 del 25 ottobre 2011 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012/2013 e successivi) comprensiva delle modifiche apportate, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad opera della deliberazione del Consiglio regionale n. 184-30762 del 27 luglio 2012;

rilevato che, successivamente alla DCR n. 184-30762 del 27 luglio 2012 sopra citata, sono intervenute innovazioni normative che incideranno sostanzialmente sulla programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015, riguardanti:

- la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- l'inserimento delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei;

- il superamento dei parametri minimi per l'assegnazione del dirigente scolastico;  
ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra esposto ed ai fini di una ottimale *governance* territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa del Piemonte, procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo e dei criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2014/2015;

preso atto dell'acquisizione del parere della Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 della legge regionale 28/2007;

vista la proposta di delibera della Giunta regionale n. 25-6427 del 30 settembre 2013 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere favorevole della VI Commissione, espresso a maggioranza in data 2 ottobre 2013

d e l i b e r a

di approvare l'atto di indirizzo ed i criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa delle autonomie scolastiche piemontesi per l'anno scolastico 2014/2015, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare alla Giunta regionale la competenza a trasmettere il presente atto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale, alle amministrazioni provinciali piemontesi per la redazione dei piani provinciali di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015;

di stabilire che le proposte dei piani provinciali di dimensionamento per l'anno scolastico 2014/2015 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 29 novembre 2013 e che le proposte dei piani provinciali dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015 dovranno pervenire all'amministrazione regionale entro il 20 dicembre 2013;

di demandare alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione, sulla base dei criteri adottati con il presente atto, del Piano regionale di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2014/2015 entro il 31 dicembre 2013, nonché l'approvazione del Piano regionale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015 delle autonomie scolastiche piemontesi entro il 31 gennaio 2014.

Allegato

**Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015.**

***Premessa***

La scuola pubblica in questi ultimi anni è stata oggetto di un significativo intervento di riorganizzazione delle risorse umane e strumentali.

Il quadro normativo in continua evoluzione sugli snodi più importanti del sistema dell'istruzione, con particolare riferimento ai trasferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni richiede criteri aggiornati ed un nuovo atto di indirizzo per la programmazione e la definizione del Piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche e per la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015.

L'azione oggetto del presente atto è di fondamentale importanza per la crescita culturale, sociale, economica della Regione, in particolare per quanto attiene al processo in atto di riorganizzazione del sistema istruzione dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di II grado.

L'anno scolastico 2014/2015 vedrà la completa entrata a regime della riforma del II ciclo di istruzione, che ha l'obiettivo di riorganizzare e rinnovare l'offerta formativa, rendendola più snella ed efficace in funzione delle scelte dell'utenza ed il probabile avvio dei nuovi Centri per l'istruzione degli adulti, dopo la fase di sperimentazione dell'anno scolastico 2013/2014.

Le regioni e le province sono chiamate a definire sul territorio, una rete di servizi scolastici più efficace ed efficiente ed a progettare una distribuzione più equilibrata delle tipologie e degli indirizzi di scuola secondaria di II grado, per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza e del mondo produttivo con la conseguente eliminazione di sovrapposizione di alcuni percorsi formativi.

La Regione, per una programmazione efficiente ed efficace sul territorio deve tenere conto sia delle norme generali emanate dallo Stato sia delle reali esigenze delle realtà locali – utenza e incremento lavorativo, imprenditoria e sviluppo aziendale - prevedendo misure volte a ridurre il disagio degli utenti; una efficace ed efficiente programmazione costruisce il futuro dei territori regionali.

La Regione, nel formulare i criteri per il dimensionamento scolastico in relazione alle deroghe per i plessi, tiene conto delle reali esigenze delle realtà locali e del disagio di frequenza scolastica non solo dei comuni montani, ma anche di quei comuni classificati a marginalità alta/media/bassa-moderata a seguito dello studio effettuato dall'IRES e approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1-10104 del 21 novembre 2008.

Tenendo a riferimento il quadro normativo sopra esposto, le province ed i comuni dovranno operare le azioni di dimensionamento per l'anno scolastico 2014/2015 con l'obiettivo di costituire un assetto radicato nel territorio e strutture organizzativamente funzionali e stabili nel medio-lungo periodo, in grado di garantire una didattica ed un'offerta formativa efficaci e qualitativamente adeguati.

***Quadro normativo di riferimento***

- legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59”, che all’articolo 137 affida allo Stato i compiti e le funzioni concernenti i criteri ed i parametri per l’organizzazione della rete scolastica, all’articolo 138 individua le funzioni amministrative da delegare alle regioni, all’articolo 139 attribuisce alle province ed ai comuni alcune funzioni in materia di istruzione;

- decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e s.m.i. “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola);
- decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e s.m.i. “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, inerente la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all’articolo 64 prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- Schema di Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumenti del sistema scolastico (2008);
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- sentenza Corte Costituzionale n. 200/2009, che conferma che le regioni hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento della rete scolastica;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all’articolo 19 fornisce disposizioni in merito alla razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

- sentenza Corte Costituzionale n. 92/2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni nelle sezioni di infanzia dei piccoli comuni) dell’articolo 2 del DPR n. 89/2009 e chiarisce che detta competenza non è dello Stato bensì spetta alle regioni nell’ambito del dimensionamento della rete scolastica;
- legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012” che all’articolo 4, commi 69 e 70, detta norme in materia di istituzioni scolastiche sottodimensionate;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 19, comma 4 del decreto legge 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011;
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all’articolo 50 fornisce norme in materia di consolidamento e potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e all’articolo 52 in merito alla promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;
- decreto interministeriale 24 aprile 2012 prot. n. 7428 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- decreto interministeriale 24 aprile 2012 prot. n. 7431 “Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale”;
- direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2012, n. 69, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 2, lettera d), d.p.r. n. 88/2010;
- direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° agosto 2012, n. 70, concernente le Linee Guida per i percorsi degli Istituti Professionali relativi alle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo (Opzioni) di cui all’Elenco nazionale istituito con il decreto interministeriale 24 aprile 2012 ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera b) e 8, comma 4, lettera c), d.p.r. n. 87/2010;
- decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;
- atto di indirizzo per l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2013;
- decreto ministeriale 28 giugno 2013, n. 573, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 2013, n. 689 inerente la consistenza complessive delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
- decreto-legge 7 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);
- legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

- piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 approvato con DCR n. 142-50340 del 29 dicembre 2011;

### ***Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica***

- *Formazione delle classi*

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal d.p.r. n. 81/2009, titolo II, capo II e III, come sintetizzato di seguito:

	<b>Sezioni/Classi</b>	<b>Pluriclassi o classi articolate</b>	<b>Deroghe per comuni montani</b>	<b>Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)</b>
<b>Scuola dell'infanzia (art. 9)</b>	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata. Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche) Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
<b>Scuola primaria (art. 10)</b>	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	
<b>Scuola secondaria di I grado (art. 11)</b>	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti $\geq 20$ per classi II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
<b>Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)</b>	27-30 (25-30 con unico corso) (media iscritti $\geq 22$ per classi II, III, IV) (minimo 10 iscritti per classe V)	12-27		

- *Punti di erogazione del servizio*

Per “Punti di erogazione del servizio” si intendono i plessi della scuola dell'infanzia, i plessi della scuola primaria, le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate e le sezioni annesse o aggregate della scuola secondaria di II grado.

I parametri per la riorganizzazione dei Punti di erogazione del servizio sono, di norma, i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno venti bambini;

- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno trentacinque alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di almeno due corsi completi, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono;
- le succursali e le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite, ove le condizioni socio-economico-territoriali lo consentono, in presenza di almeno quaranta alunni;
- nelle scuole secondarie di II grado le scuole coordinate, le succursali, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate nonché gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica sono costituite con la previsione di un corso quinquennale.

Le deroghe per le scuole site in comuni montani e comuni ad alta/media/bassa-moderata marginalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1-10104 del 21 novembre 2008, sono di norma le seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti con almeno dieci bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti con almeno una classe di dieci bambini o una pluriclasse con minimo di otto e massimo di diciotto alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite con almeno venti alunni.

	<b>Soglia minima</b>	<b>Deroghe per comuni montani e piccole isole</b>
<b>Scuola dell'infanzia</b>	20	10
<b>Scuola primaria</b>	35 (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	10 (pluriclasse min. 8/ max 18)
<b>Scuola secondaria di I grado</b>	40	20 (sezioni staccate)
<b>Scuola secondaria di II grado</b>	previsione di un corso quinquennale	

Ai fini dell'eventuale soppressione di un plesso occorre considerare, oltre al dato numerico degli alunni, di cui sopra, anche la presenza di requisiti che permettano un facile accesso della popolazione studentesca a plessi secondo le condizioni di accesso relative alle distanze indicate:

- per le scuole dell'infanzia non più di cinque chilometri da percorrere in non più di quindici minuti;
- per le scuole primarie da cinque a nove chilometri da percorrere in non più di venti minuti;
- per le scuole secondarie di I grado non più di dieci chilometri da percorrere in non più di 30 trenta minuti.

Nell'ambito della pianificazione i comuni competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado dovranno:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento con riferimento anche all'andamento demografico in corso, rapportata alla disponibilità edilizia esistente (aule, spazi, laboratori);
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio culturali del bacino di utenza;
- conseguire una più razionale ed efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio;
- per quanto riguarda le scuole dell'infanzia dovrà essere consentita la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovrà essere determinata riduzione, in termini di sezioni, dell'offerta formativa esistente nelle



scuole paritarie. All'uopo viene richiesto di unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte.

I plessi di scuola dell'infanzia, per quanto possibile, devono essere mantenuti nei territori attualmente sede di plesso.

- *Nuove sezioni di scuole dell'infanzia*

L'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia riguarda:

- l'attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell'infanzia già funzionanti o autorizzate nell'ambito del dimensionamento scolastico;
- il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, già funzionanti negli anni scolastici precedenti.

Per l'anno scolastico 2014/2015, l'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia verrà autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni sede di scuola dell'infanzia e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorità:

- comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volontà del comune. In tal caso sarà assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso; nel caso di scuole dell'infanzia gestite direttamente dai comuni si terrà conto delle specifiche programmazioni autorizzate dalla Regione;
- completamento di sezioni già funzionanti a orario ridotto nell'anno scolastico 2012/2013 e precedenti;
- scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del trenta per cento dei posti ai comuni il cui territorio è montano, ai comuni a media e alta marginalità, ai comuni in situazione di marginalità sulla base delle richieste accoglibili. E' prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste più di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione.

Sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni già funzionanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.p.r. 81/2009, la scuola dell'infanzia interessata dovrà presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l'anno scolastico 2014/2015 non inferiore a diciotto bambini (esclusi gli alunni nati fra il 01.01.2012 e il 30.04.2012), eventualmente derivante anche da scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia.

I comuni dovranno assumersi gli oneri derivanti dall'eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell'infanzia e garantire la disponibilità dei locali in cui sarà ospitata la nuova sezione entro l'avvio dell'anno scolastico 2014/15 ed attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio che ospiterà la nuova sezione, secondo la normativa vigente.

L'attivazione di sezioni aggiuntive dovrà comunque consentire la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovrà determinare riduzione, in termini di sezioni, nell'offerta formativa esistente nelle scuole paritarie. All'uopo viene richiesto di unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall'associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte.

E' comunque garantita l'autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile.

Eventuali modificazioni del numero delle sezioni autorizzate sui plessi, nell'ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, devono essere previste nei piani provinciali di dimensionamento scolastico.

- *Autonomie I ciclo*

Si conferma l'indirizzo a favore dell'estensione del modello organizzativo verticale, nello specifico istituti comprensivi composti da scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, evidenziando che non si tratta di una soluzione meramente istituzionale-organizzativa, ma si fonda su di un progetto che ha come caratteristiche basilari la continuità educativa e l'integrazione di competenze ed esperienze tra i docenti di vario grado.

Si ribadisce, pertanto, l'indicazione a favorire l'aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e istituti secondari di I grado in istituti comprensivi, che dovranno avere, rispetto ai singoli ordini di scuola, una composizione degli alunni proporzionata e tendenzialmente riferirsi al medesimo bacino di utenza ed un numero complessivo di alunni non eccessivo, al fine di non compromettere la qualità della didattica. Ove ricorrano casi eccezionali ed adeguatamente motivati sarà comunque possibile procedere ad aggregazioni "orizzontali".

Privilegiare gli accorpamenti assume comunque particolare rilevanza nei confronti delle scuole che presentano parametri inferiori alla normativa vigente e si evidenzia che la costituzione di tali istituti dovrà consentire il mantenimento della media provinciale indicativa di circa mille alunni per istituto.

Si precisa che i parametri del numero minimo di alunni presi a riferimento sono quelli attualmente previsti dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 111/2001, come modificato dall'articolo 4, commi 69 e 70, della legge 183/2011 e confermati successivamente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, ovvero di seicento unità, ridotto fino a quattrocento per le istituzioni site nei comuni montani. Tuttavia, nella previsione di conversione in legge del decreto-legge 104/2013, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 07 settembre 2013, si ritiene di precisare che si potrà derogare a tali limiti a seguito di esplicita e motivata richiesta delle province.

- *Autonomie II ciclo*

Le scuole secondarie di II grado devono avere un numero di alunni compreso tra i seicento (ridotto fino a quattrocento per le istituzioni site nei comuni montani) ed i novecento, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo.

E' prevista una deroga per le istituzioni scolastiche insistenti in aree ad alta densità demografica o con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico, per le quali può non essere applicato il parametro massimo di novecento alunni.

- *Programmazione dell'offerta formativa*

In questo momento di incertezza economica è più che mai necessario impegnarsi per offrire agli studenti le opportunità e gli strumenti per costruire un progetto di studio e di lavoro per il futuro, come sollecitato anche dall'Unione europea. Risulta, quindi, evidente la necessità di pervenire ad un sistema educativo di qualità elevata, al fine di rendere i processi formativi coerenti con le realtà economiche e sociali del contesto di riferimento.

Il contesto normativo degli ultimi anni ha operato a favore dell'unitarietà del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta formativa: la stessa riforma delle scuole secondarie di II grado, avviata a partire dall'anno scolastico 2010/2011, contiene elementi che indirizzano verso una sempre maggiore integrazione della scuola con le altre componenti formative (formazione professionale, sistema universitario ed imprese), così come le recenti disposizioni in tema di poli formativi e di alternanza scuola-lavoro.

Di fronte ai vari mutamenti in corso, l'offerta formativa deve offrire una gamma di opportunità che tenga conto della reale domanda territoriale, così da armonizzare le esigenze educative personali alle specifiche esigenze formative necessarie allo sviluppo economico del territorio ed a una migliore occupabilità dei giovani.

La programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015 dovrà essere improntata su principi di:

- efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta, anche attraverso azioni di razionalizzazione;
- garanzia di un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili e stabile nel lungo periodo;
- contrasto della dispersione scolastica;
- consentire e favorire opportunità di interazione con il sistema formativo, il mondo del lavoro, il sistema dell'università e della ricerca.

Eventuali nuovi percorsi e indirizzi per l'anno scolastico 2014/2015, dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) e dovranno rispettare i seguenti criteri, anche a livello di impatto nel territorio provinciale limitrofo:

- presenza di documentata richiesta da parte del territorio, sostenuta dai dati numerici di previsione di un aumento nel numero di iscritti tale da consentire l'attivazione di una classe ed il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi, ai sensi del d.p.r. 81/2009;
- evitare duplicazioni/sovrapposizioni nel bacino di riferimento
- risultare innovativi ed originali in quanto assenti nel bacino di riferimento;
- non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe (al fine di rendere l'offerta formativa più efficace e rispondente alle richieste del territorio è prevista una deroga nei casi documentati in cui le istituzioni scolastiche presenti non riescano a soddisfare tutte le richieste degli allievi, avendo saturato tutti i locali disponibili);
- essere coerenti con l'offerta formativa esistente;
- conciliarsi, per l'intero percorso formativo, con le strutture, le risorse strumentali (aule e laboratori) e le attrezzature esistenti o disponibili e consentire la qualità della didattica ed il pieno rispetto della sicurezza.

Saranno prioritariamente prese in considerazione le richieste di nuovi indirizzi che prevedano la sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'anno scolastico 2013/2014 per le istituzioni scolastiche fino a mille e duecento alunni; per le istituzioni scolastiche con numero di alunni superiore a mille e duecento saranno presi in considerazione esclusivamente le richieste di nuovi indirizzi che prevedono la sostituzione di indirizzi effettivamente attivi nell'anno scolastico 2013/2014.

I criteri sopra indicati si applicano anche per la richiesta di attivazione delle seguenti articolazioni/opzioni, che sono caratterizzate fin dalla classe prima da specifiche discipline e/o esercitazioni pratiche:

- le articolazioni Servizi socio-sanitari, odontotecnico e ottico dei Servizi socio-sanitari dell'Istituto professionale servizi indirizzo Servizi socio-sanitari;
- le opzioni Scienze applicate e Sezione sportiva del liceo scientifico;
- l'opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane;
- le Sezioni musicale e coreutica del liceo musicale e coreutica.

Le opzioni ed articolazioni per l'anno scolastico 2014/2015 degli istituti tecnici e professionali dovranno essere richiesti per singola sede (inteso come singolo codice meccanografico sede di organico) ed essere coerenti con i percorsi avviati nell'anno scolastico 2012/2013 e, per gli istituti professionali, finalizzate al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, laddove esista una relazione. Non saranno autorizzate articolazioni e/o opzioni in numero superiore al numero delle classi seconde attivate nell'anno scolastico 2013/2014 per l'indirizzo di studio di riferimento e comunque previa verifica del numero degli studenti riferiti a tali classi, al fine di evitare il proliferare del fenomeno delle classi articolate. I criteri sopra indicati si applicano anche agli indirizzi del liceo artistico.

Gli indirizzi e le relative eventuali opzioni ed articolazioni presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito di ricognizione effettuata dalla Regione Piemonte con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente richiesta nel Piano provinciale. In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

Si ritengono automaticamente soppressi gli indirizzi del liceo artistico per cui non sia stata attivata la classe terza nell'anno scolastico 2013/2014, e per la loro attivazione nell'anno scolastico 2014/2015 valgono le disposizioni sopra riportate.

Per meglio ottemperare agli aspetti operativi derivanti da quanto sopra disposto, la struttura della Regione Piemonte competente per materia è delegata a predisporre una mappatura dell'offerta formativa complessiva, in collaborazione con le province, anche al fine del monitoraggio della completa applicazione di quanto già precedentemente disposto con la DCR n. 135-40984 del 25 ottobre 2011 e con la DCR n. 184-30762 del 27 luglio 2012.

L'offerta formativa pre-riforma decadrà automaticamente alla fine dell'anno scolastico 2014/2015, con l'eventuale esclusione dei percorsi per cui non sia stato approvata la norma di riordino prevista dal d.p.r. 89/2010, articolo 3, comma 2.

- *Sezioni ad indirizzo sportivo*

Ai sensi del d.p.r. 52/2013, che regola l'organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 89/2010:

- tale sezione si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche;
- le istituzioni scolastiche che richiedono l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo devono disporre di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati;
- in sede di prima applicazione, non potranno essere istituite sezioni ad indirizzo sportivo in numero superiore a quello delle province fermo restando il conseguimento, a regime, degli

obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale di una o più classi di concorso.

Per l'anno scolastico 2014/2015, qualora il numero delle richieste di attivazione superasse quello previsto dalla normativa sopra citata, si terrà conto del potenziale bacino di utenza, dell'omogeneità dell'area geografica e della idoneità e disponibilità degli impianti e attrezzature che saranno utilizzati, anche sotto il profilo della sicurezza, fin dall'avvio della prima classe di tale sezione. Le proposte delle province, pertanto, dovranno dare espressamente conto di tali requisiti.

- *Liceo internazionale e liceo europeo*

Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dal d.p.r. 89/2010, articolo 3 comma 2, non si procederà all'attivazione di nuove sezioni bilingui, di sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo, di liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione di legge.

- *Centri per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)*

Il d.p.r. 263/2012 definisce che i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di specifico assetto didattico e organizzativo, dimensionata secondo i criteri ed i parametri definiti dalla normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, e nelle more del passaggio definitivo al nuovo ordinamento a seguito dell'emanazione delle linee guida previste all'articolo 11, si rende necessario provvedere ad un'articolazione dei CPIA per reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nell'osservanza dei vincoli stabiliti dalla finanza pubblica.

Per la dislocazione territoriale, in funzione di una ottimale distribuzione dell'offerta formativa, e con riferimento al contingente organico previsto dal decreto ministeriale 573/2013 e sm.i., i CPIA sono determinati a livello regionale in sedici unità, tenendo conto:

- delle norme relative al numero minimo di alunni per autonomia scolastica;
- degli ambiti provinciali attualmente definiti;
- delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e conseguente percorribilità delle vie di comunicazione;
- delle specificità dei territori;
- del numero degli abitanti.

Le province dovranno individuare, per ciascun CPIA, la sede ed i punti di erogazione che ad essa fanno riferimento.

In caso di diversa disposizione normativa in merito al contingente dei dirigenti scolastici da assegnarsi ai CPIA per l'anno scolastico 2014/15, la Giunta regionale è demandata alla rideterminazione del loro numero, sulla base delle proposte delle province.

L'articolazione su base provinciale, dovrà tenere conto:

- del bacino di utenza;
- del numero di stranieri;

- dell'offerta formativa esistente;
- della presenza di eventuali patti territoriali già esistenti.

- *Procedure e tempistica*

Il dimensionamento scolastico deve scaturire da un'azione sinergica tra istituzioni scolastiche e territoriali, che sono chiamate a collaborare, nel rispetto delle reciproche competenze.

Le province, nel rispetto dei criteri indicati dal presente atto in merito alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali:

- attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere;
- acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri deliberati dall'autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo;
- acquisiscono le proposte ed i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado;
- definiscono, approvano il Piano di dimensionamento ed il Piano dell'offerta formativa relativo agli indirizzi di studio con propria deliberazione, che deve comprendere anche un breve verbale degli incontri sul territorio con gli eventuali rilievi, le proposte non accolte e l'espressa motivazione del non accoglimento;
- trasmettono alla Regione il Piano provinciale di dimensionamento entro il 29 novembre 2013 ed il Piano dell'offerta formativa entro il 20 dicembre 2013;

La Regione, acquisite le proposte dei Piani provinciali:

- convoca il Tavolo di confronto istituito con DCR n. 135-40984 del 25.10.2011 per illustrare e discutere i piani ed acquisirne i pareri;
- acquisisce il parere della competente commissione consiliare;
- approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013 il Piano regionale di dimensionamento scolastico ed entro il 31 gennaio 2014 il Piano dell'offerta formativa relativa agli indirizzi e li trasmette all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte per i dovuti adempimenti.